

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita per iniziativa dei Fondatori Adriano Altissimo, Erica Menegatti, Elena Berdin e Rete Pictor – S.C.S.C. – I.S. una Fondazione denominata **“Fondazione Mukuyu”**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **“Fondazione Mukuyu ETS”**.

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Bassano del Grappa, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale svolte anche in considerazione del proprio codice etico:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h) - art. 5 D.lgs. 117/2017),
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e) - art. 5 D.lgs. 117/2017), in particolare negli ambiti dell'agricoltura e della natura urbana,
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d) - art. 5 D.lgs. 117/2017),
- agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n 141, e successive modificazioni (lett. s) art 5 D.lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali attività consisteranno in:

- ideazione e conduzione di progetti di ricerca di base ed applicata negli ambiti dell'agricoltura e della natura urbana anche mediante il coinvolgimento di soggetti scientifici, aziende, esperti e tecnici del settore, agricoltori, privati cittadini, organizzazioni;
- iniziative di valorizzazione e disseminazione dei risultati degli studi e delle ricerche;
- attività di divulgazione e diffusione tramite conferenze, convegni, seminari e workshop, rivolte tanto alla comunità scientifica e a operatori ed esperti del settore quanto al pubblico e alla cittadinanza in generale;
- attività di sostegno, supporto, accompagnamento e consulenza a tutte le persone e le realtà che intendono perseguire azioni, iniziative ed interventi coerenti con gli scopi e le attività di interesse generale della Fondazione;
- attività sperimentali nell’ambito dei metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;

- realizzazione di piattaforme, eventi, con finalità educative e formative mirate alla comunicazione ed al trasferimento di conoscenze ed informazioni;

- partecipazione a bandi per la ricerca pubblici e privati.

3.2 Per la realizzazione delle proprie attività, la Fondazione può avvalersi di Volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito Registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

3.3 La Fondazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3.1, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione, in coerenza alle finalità e agli scopi espressi al precedente art. 3.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore almeno pari ad Euro 30.000 (trentamila);

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o

immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività di interesse generale, di quelle secondarie strumentali e di quelle di raccolta fondi ai sensi del successivo art. 5.4;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.3 Ricorrendone le condizioni di legge, ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del C.C.

5.4 La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Partecipanti è convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione per l'incremento o il miglioramento della sua attività mediante l'accantonamento al fondo di gestione.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo o dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

ART. 8 - FONDATORI

8.1 Sono Fondatori:

- coloro che hanno costituito la Fondazione, e precisamente: Adriano Altissimo, Erica Menegatti, Elena Berdin e Rete Pictor S.C.S.C. – I.S.;
- coloro ai quali il Consiglio di Indirizzo, con deliberazione presa all'unanimità dei presenti in riunione appositamente convocata, abbia attribuito tale qualifica.

ART. 9 - PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti" le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 16.10 del presente statuto. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni e annotata nel Libro dei Partecipanti ad opera del Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di rigetto della domanda di ammissione, motivare tale provvedimento comunicandolo agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, il quale delibererà sulla domanda non accolta in occasione della prima convocazione prestabilita, salvo che non sia appositamente convocato lo stesso per deliberare in merito.

ART. 10 - DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Decadono inoltre dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, quei Partecipanti che pongono in essere comportamenti e/o azioni in palese contrasto con la finalità e agli scopi della Fondazione. Tale decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto a ricorrere all'assemblea di partecipazione.

10.3 In considerazione che i Partecipanti alla Fondazione possono essere sia persone fisiche, sia enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- morte o estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- interdizione, inabilitazione o apertura dell'amministrazione di sostegno;
- apertura di procedure di liquidazione e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.4 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione,

fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte al momento della delibera di ingresso.

10.5 I Fondatori hanno facoltà di recedere mediante preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima del termine dell'esercizio finanziario di cui all'art. 6.1.

10.6 I Fondatori decadono, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno 4 (quattro) sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo, oppure in caso di interdizione, inabilitazione o aperture di amministrazione di sostegno nei loro confronti.

ART. 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

ART. 12 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori, anche se hanno assunto detta qualifica successivamente alla fondazione dell'ente.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva l'eventuale regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determina il compenso, ove l'incarico non sia svolto a titolo gratuito, dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico, che esercita la funzione di revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge;
- nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico di sua spettanza;
- nomina e revoca il Coordinatore del Comitato Scientifico;
- attribuisce la qualifica di Fondatore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (ove obbligatorio) qualora non vi fosse approvazione da parte dell'Assemblea di Partecipazione ai sensi dell'art. 14.2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi ed eventualmente promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle eventuali istanze di rigetto alle domande di ammissione di potenziali Partecipanti, ai sensi dell'art. 9.5;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla generica competenza "dell'assemblea".

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di indirizzo con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età, oppure da colui che sia nominato dai presenti a maggioranza. Colui che presiede la riunione non ha diritto di voto, salvo che tale incarico sia svolto da un membro del consiglio di indirizzo.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario all'uopo nominato.

12.8 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito a chi presiede la riunione del Consiglio di Indirizzo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di Indirizzo si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti sia colui che presiede la riunione del Consiglio di Indirizzo sia il verbalizzante.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

ART. 14 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e dai Fondatori e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (ove obbligatorio);
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico di sua spettanza;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario all'uopo nominato.

14.7 Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza quali audio o video conferenza, purchè ricorrano le condizioni sopra precisate all'art. 12.9, di cui si darà atto nel verbale.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta respinta.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati, fatta eccezione per i primi membri nominati direttamente dai Fondatori, come segue:

- n. 3 (tre) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;
- n. 2 (due) dalla Assemblea di Partecipazione.

Possono essere nominati Amministratori anche i Fondatori e i Partecipanti.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio del secondo esercizio successivo a quello durante il quale essi sono nominati e possono essere rinominati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto al primo comma del presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- delibera in ordine alle modalità di definizione di ogni forma di apporto patrimoniale alla Fondazione
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- delibera in ordine alle categorie e relativi valori di "apporto patrimoniale una tantum" e "contributo di partecipazione annuale" necessari all'ottenimento della qualifica di "Partecipante".

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, anche in forma collegiale.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei membri, a mezzo posta elettronica o con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di tutti i membri, almeno 3 (tre) giorni prima della sua adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta respinta.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario all'uopo nominato.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e supportate da apposita documentazione.

ART. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale

rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18 – COMITATO SCIENTIFICO

18.1 Il Comitato Scientifico è un organo consultivo della Fondazione.

18.2 Esso si compone di almeno 4 (quattro) membri, compreso il Coordinatore; il loro numero effettivo e la sua composizione è stabilita dal Consiglio di Indirizzo in sede di nomina e può essere variato con delibera del Consiglio di Indirizzo stesso;

18.3 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Componenti restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

18.3 I componenti del Comitato Scientifico sono così nominati:

- la metà (50%), incluso il Coordinatore, dal Consiglio d'Indirizzo;
- la metà (50%) dall'Assemblea di Partecipazione (ove istituita). Nel caso in cui l'Assemblea di Partecipazione non fosse istituita, tali componenti saranno anch'essi nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

18.4 Il Comitato Scientifico provvede a:

- a) suggerire le linee strategiche di indirizzo scientifico (tra filosofia, etica, scienze biologico-agrarie);
- b) individuare gli orientamenti di lungo termine di ricerca scientifica che declinano gli obiettivi di breve termine;
- c) presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di attività, programmi e tematiche progettuali;
- d) esprimere un parere obbligatorio sui piani programmatici pluriennali predisposti dal CdA, prima che lo stesso Consiglio di Amministrazione ne deliberi l'approvazione;
- e) presentare al Consiglio di Amministrazione proposte relative a partnership nazionali e internazionali;
- f) proporre consulenti esterni su progetti specifici, definirne le competenze e proporre al CdA eventuali compensi qualora si rendessero necessari;

18.5 Il Coordinatore del Comitato Scientifico provvede a:

- definire l'agenda degli incontri, sentiti i membri del Comitato Scientifico stesso;
- stendere direttamente o coadiuvato da un collaboratore, il verbale degli incontri;
- comunicare gli esiti al Consiglio di Amministrazione.

18.6 Il Comitato Scientifico è convocato dal Coordinatore, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o del Presidente del Consiglio di Indirizzo, con mezzi idonei ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento della convocazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

18.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

18.8 Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore del Comitato Scientifico o in caso di sua assenza od impedimento dal Componente più anziano di età.

18.9 Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

18.10 Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario all'uopo nominato.

18.11 Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza, quali audio o video conferenza, purchè ricorrano le condizioni sopra precisate all'art. 12.9, di cui si darà atto nel verbale.

18.12 Alle riunioni del Comitato Scientifico, possono partecipare, senza diritto di voto, i Fondatori.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

19.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali iscritti all'apposito Albo.

19.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore

19.3 Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo esercita la funzione di revisione legale dei conti, in conformità alla disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

19.4 L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

19.5 Esso dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dal Consiglio di Indirizzo.

19.6 I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.;

19.7 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 20 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

20.1 La Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei Partecipanti;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) Il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo;
- e) il libro delle adunanze del Comitato Scientifico.

20.2 I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) ed e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

ART. 21 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

21.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti appartenenti al Terzo settore che perseguano finalità analoghe e previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 22 - CLAUSOLA DI RINVIO

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.